

C) MOBILI, INFISSI E RIVESTIMENTI

c1) Mobili

(nessun uso accertato)

c2) Infissi

Art. 305 – I serramenti, infissi e simili, sono trattati a metro quadrato se in legno, a chilogrammo o a metro quadrato se in metallo.

Il prezzo delle serrande, degli avvolgibili e simili, se convenuto in base alla quadratura, si intende riferito, salvo pattuizioni diverse, ad una quadratura minima di mq. 1,80.

Art. 306 – I serramenti, infissi e simili, salvo pattuizione diversa, sono consegnati grezzi nel cantiere del committente.

Art. 307 – Le opere murarie per la posa dei serramenti sono a carico del committente. Gli accessori sono invece a carico del fornitore dei serramenti.

Quest'ultimo provvede direttamente per la posa in opera dei serramenti e presta la necessaria assistenza per la posa in opera degli accessori.

Il committente deve altresì fornire gli adeguati aiuti per lo scarico e la distribuzione dei serramenti sul posto di posa.

Art. 308 – La misurazione dei serramenti da finestre si esegue sulla luce netta del vano muro, misurando la larghezza fra le due spalle finite di intonaco o rivestimento e l'altezza fra il davanzale e il celino finito di intonaco o rivestimento, salvo pattuizioni diverse.

La misurazione dei serramenti di porte si esegue sulla luce netta del vano dell'infisso, salvo pattuizioni diverse.

Nel prezzo a metro quadrato dei serramenti sono compresi anche quelli dello stipite, del controspipite e della bussolletta dello spessore fino a cm. 12.

La misurazione dei rivestimenti di squarci di finestre, di imbotti di porte (spessore di muro), di ante scure, gelosie a ventola o scorrevoli, cassonetti per avvolgibili, si esegue sullo sviluppo della superficie effettiva.

La misurazione delle persiane avvolgibili si esegue sulla luce netta del vano con un aumento di cm. 25 sull'altezza e di cm. 5 in larghezza se le guide sono incastrate.

Quando c'è l'applicazione di apparecchio a sporgere o di guida in vista, la misurazione avviene sulla base della luce netta del vano solo con l'aumento di cm. 25 sull'altezza.

Art. 309 – Nelle vendite a privati su piazza il prezzo si intende sempre franco acquirente.

c3) Pavimenti in legno

Art. 310 – I pavimenti in legno generalmente impiegati sono dei seguenti tipi:

- pavimenti massicci inchiodati su tasselli di fissaggio (magatelli);
- pavimenti lamellari;
- pavimenti in doghette singole (lamarquet).

Art. 311 – I diversi tipi di pavimento in legno soprammenzionati possono essere eseguiti usando varie essenze di legname nostrano o estero.

Lo spessore dei pavimenti presenta a seconda dei tipi, le seguenti misure:

- per i pavimenti massicci, da mm. 16 a mm. 22;
- per i pavimenti lamellari, mm. 8;
- per i pavimenti in doghette singole, da mm. 10 a mm. 14.

Art. 312 – La posa in opera dei pavimenti massicci è eseguita dalla ditta fornitrice attuando il fissaggio mediante chiodatura; quella dei pavimenti lamellari e in lamparquet è eseguita dalla ditta fornitrice attuando il fissaggio con l'uso di collante speciale, su sottofondo di cemento essiccato, perfettamente livellato e liscio a cura del committente.

Seguono poi, per tutti i diversi tipi di pavimenti, le operazioni di levigatura e di ceratura attuate dalla ditta fornitrice.

Dette operazioni non sono necessarie per i pavimenti "prefiniti".

Art. 313 – La misurazione dei pavimenti è eseguita in opera a metro quadrato.